

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17-07-2007

REGIONE ABRUZZO

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 42
del 25 luglio 2007

Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge detta norme per tutelare l'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall'esposizione al rumore, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), nonché del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

(omissis)

ARTICOLO 9

Iniziative di informazione, formazione ed educazione

1. La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative, attività di studio di ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo dell'inquinamento acustico. Le iniziative educative e di sensibilizzazione alle problematiche relative alla salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente sono rivolte alla popolazione e alle strutture scolastiche che risiedono in zone considerate a rischio rumore.

2. La Giunta regionale, al fine di elevare il grado di conoscenza, preparazione e professionalità degli operatori in acustica ambientale di cui all'art. 10, promuove attività di formazione professionale per l'abilitazione alla figura di Tecnico competente in acustica ambientale, sia attraverso i propri uffici che utilizzando strutture esterne pubbliche o private, secondo programmi definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.

ARTICOLO 10

Tecnico competente in acustica ambientale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447, attraverso l'istituzione e il mantenimento di un elenco, procede al riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale.
2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le modalità di riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale, definendo altresì la modulistica di riferimento e i costi a carico dei richiedenti, per l'istruttoria della richiesta.
3. Il Tecnico in acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'art. 2, comma 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, disciplina corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici in acustica ambientale, individuando modalità, tempi di espletamento, contenuti dei programmi dei corsi nonché enti organizzatori e modalità di espletamento degli esami finali, definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.
5. Il riconoscimento di Tecnico in acustica ambientale rilasciato da altre Regioni e Province è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo per tecnici residenti nel territorio regionale.

(omissis)

ARTICOLO 13

Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidati ai Comuni e alle Province, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Le Province e i Comuni possono avvalersi delle strutture specialistiche dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, di seguito ARTA, secondo quanto stabilito dalla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA)" che definisce l'istituzione e i compiti assegnati all'Agenzia.

(omissis)

ARTICOLO 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 Luglio 2007